

CONTRATTO DI FORNITURA DI SERVIZI DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI

Tra

ENERJ S.r.l., con sede legale in Sant’Ambrogio della Valpolicella (VR), via A. Diaz n° 37015, iscritta al Registro Imprese di Verona al n° 03466010232, REA n° 338698, Codice Fiscale e P.IVA 03466010232, mail pec enerj@actalis.pec.it, telefono 045 8780450 in persona del suo amministratore Auletta Giovanni in possesso dei necessari poteri di firma per rappresentarla, di seguito per brevità denominata “ENERJ” o “CONSERVATORE”,

e

Dedagroup Public Service S.r.l., con sede legale in Trento, Loc. Palazzine 120F, iscritta al Registro Imprese di Trento al n° 01727860221 REA n° 172914, Codice Fiscale n. 03188950103 e P.IVA 01727860221, mail pec dedagroup.publicservices@legalmail.it, telefono 0461 997111 in persona del suo procuratore speciale Andrea Endrighi in possesso dei necessari poteri di firma per rappresentarla, di seguito per brevità denominata “PARTNER”,

e

Comune di Comune di Terranuova Bracciolini, con sede legale in Terranuova Bracciolini (52028), Piazza della Repubblica, 16, Codice Fiscale e P.IVA _____, in persona del rappresentante _____ in possesso dei necessari poteri di firma per rappresentarla, di seguito per brevità denominata “ENTE”.

Premesso che:

- ENERJ offre servizi di conservazione di documenti informatici a norma del D.Lgs. n. 82/2005 e delle regole tecniche ivi richiamate e collabora con il PARTNER al fine di sviluppare in favore di enti pubblici servizi di produzione e gestione di sistemi informativi; attraverso questa cooperazione tra ENERJ e il PARTNER vengono garantiti in favore degli enti pubblici servizi di qualità e tra loro collegati e sviluppati in modo complementare;
- ENERJ intende erogare in favore dell’ENTE i servizi informatici oggetto del presente contratto di fornitura (di seguito “Contratto”), tra cui il servizio di conservazione digitale a norma di legge dei documenti informatici prodotti dal medesimo (di seguito “Servizi”);
- il PARTNER, nell’ambito della sua attività, intende erogare (ove non eroga già sulla base di un precedente contratto) in favore dell’ENTE servizi di consulenza archivistica e formazione specializzata, gestione documentale e protocollo informatico in grado di interfacciarsi con il sistema di conservazione fornito da ENERJ (di seguito indicati con “Attività”);
- ENERJ ha ottenuto, dall’Agenzia per l’Italia Digitale, l’accreditamento in qualità di conservatore ai sensi dell’art. 44 bis del D.Lgs. 82/2005 e ha certificato i propri sistemi allo scopo di conseguire i riconoscimenti più elevati in termini di qualità e sicurezza;

- la fornitura dei Servizi è offerta all'ENTE da ENERJ attraverso software e sistemi di sua titolarità (di seguito definiti anche solo "Applicativi");
- gli Applicativi sono specificamente ideati e configurati per consentire la conservazione dei documenti informatici in linea con la normativa italiana attualmente in vigore;
- l'ENTE ha manifestato il proprio interesse ad affidare a ENERJ la fornitura dei servizi di conservazione a norma dei suoi documenti informatici, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), dal DPCM 3 dicembre 2013, dal DMEF del 17 giugno 2014, dal DPR 633/72 e loro successive modificazioni o integrazioni, con conseguente tenuta e gestione dei documenti conservati, come meglio specificato nel presente Contratto;
- l'ENTE ha manifestato il proprio interesse a richiedere al PARTNER l'espletamento delle Attività, come meglio specificato nel Contratto e nei suoi Allegati;
- con il presente Contratto, le Parti intendono, quindi, regolare i termini e le condizioni in forza dei quali il CONSERVATORE erogherà, in favore dell'ENTE, i Servizi di cui al presente Contratto e il PARTNER eseguirà, in favore dello stesso ENTE, le Attività di seguito specificate;
- l'espressione "Parti" si riferisce al CONSERVATORE, al PARTNER e all'ENTE congiuntamente intesi.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

1 Definizioni e Allegati

1.1 Le Definizioni e gli Allegati formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del presente Contratto. In caso di loro contrasto con il Contratto prevarrà sempre quanto previsto da quest'ultimo.

1.2 Ai fini del presente Contratto, vale il significato attribuito nelle seguenti definizioni:

- a) "ENERJ": Enerj Srl, avente sede legale in Via Diaz 4, 37015 Sant'Ambrogio di Valpolicella, Verona - P.I. 03466010232;
- b) "ENTE": il soggetto titolare dei documenti, responsabile del trasferimento dei dati, che si avvale del servizio di Enerj;
- c) "PARTNER": Dedagroup Public Service S.r.l. avente sede legale in Trento, Loc. Palazzine 120 f - P.I. 01727860221;
- d) "Servizi": i servizi erogati dal CONSERVATORE a titolo oneroso all'ENTE attraverso l'infrastruttura tecnologica di ENERJ;
- e) "Attività": le attività eseguite a titolo oneroso dal PARTNER in favore dell'ENTE;
- f) "Connettività": connessione effettuata tramite collegamento a una rete di telecomunicazioni o a Internet.

1.3 Resta inteso che, per tutto quanto non esplicitato, occorre fare riferimento al significato dei termini attribuito dal D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale) e dalle Regole tecniche ivi richiamate.

2 Oggetto del contratto

2.1 Oggetto del presente Contratto è sia la fornitura dei Servizi erogati da ENERJ, sia la prestazione delle Attività eseguite dal PARTNER in favore dell'ENTE, in modo tra loro combinato e finalizzato a conseguire un sistema di conservazione adeguato alle necessità dell'ENTE, a fronte del pagamento dei corrispettivi di cui all'art. 12.

2.2 I Servizi offerti dal CONSERVATORE per mezzo degli Applicativi concessi in licenza d'uso e le modalità di erogazione degli stessi sono descritti nel presente Contratto e più dettagliatamente nell'MCD01 (Piano di Conservazione) e nell'Allegato C (Manuale di Conservazione del CONSERVATORE).

2.3 La fornitura dei Servizi da parte di ENERJ e delle Attività da parte del PARTNER è regolata dal presente Contratto e dai suoi Allegati, in cui è contenuta una descrizione completa degli stessi, così come dei tempi e delle modalità della loro fornitura.

2.4 Fermo restando che il ruolo di Responsabile della Conservazione è individuato all'interno della struttura organizzativa dell'ENTE, ENERJ si rende disponibile a svolgere, nell'ambito dei Servizi, le attività inerenti ai compiti attribuiti dalla normativa di riferimento al Responsabile del servizio di Conservazione. Tali attività sono formalizzate nell'MCD01 (Piano di conservazione) e nell'Allegato C (Manuale del servizio di conservazione).

2.5 L'esecuzione delle prestazioni che rientrano nelle Attività offerte dal PARTNER è regolata dal presente Contratto.

3 Descrizione dei Servizi erogati dal Conservatore

3.1. I Servizi forniti da ENERJ comprendono prestazioni principali, accessorie e funzionali alla conservazione di documenti informatici di titolarità dell'ENTE, a norma del D.Lgs. n. 82/2005 e delle Regole tecniche di cui al DPCM 3 dicembre 2013, nonché del DMEF del 17 giugno 2014 e loro successive modificazioni o integrazioni, qualora i documenti conservati siano fiscalmente rilevanti.

3.2. L'elenco completo dei Servizi resi disponibili all'ENTE è inserito nell'MCD01 (Piano di conservazione). In caso di richiesta di ulteriori servizi non elencati nel presente Contratto o negli Allegati, il CONSERVATORE si riserva di mettere a disposizione dell'ENTE la loro descrizione e i loro costi e solo previa sottoscrizione da parte dell'ENTE del relativo ordine di acquisto potrà esserne realizzata la relativa fornitura.

3.3. Per la realizzazione dei Servizi sono utilizzate software e sistemi di titolarità di ENERJ o comunque nella sua disponibilità. L'ENTE, invece, deve dotarsi di elaboratori opportunamente configurati e di connettività al fine di usufruire dei Servizi.

3.4. ENERJ garantisce una manutenzione costante degli Applicativi necessari all'utilizzo dei Servizi e adotta idonee misure per garantire il ripristino delle loro funzionalità in caso di malfunzionamenti.

3.5. I Servizi di conservazione dei documenti informatici sono svolti mediante un apposito sistema di conservazione gestito da ENERJ e realizzato secondo quanto previsto dal D.Lgs. 82/2005 e dalle regole tecniche del DPCM 3 dicembre 2013, nonché dalle ulteriori regole tecniche definite con DMEF 17 giugno 2014, qualora i documenti conservati siano fiscalmente rilevanti. Il sistema di conservazione utilizzato

prevede l'utilizzo di firme digitali, rilasciate da Certificatori accreditati, il cui certificato sia valido, quindi non revocato, scaduto o sospeso, nonché di valide marche temporali, rilasciate sempre da Certificatori accreditati.

3.6. Le caratteristiche dei Servizi, nonché le relative modalità tecniche e operative di fornitura, sono indicate nell'MCD01 (Piano di conservazione). Relativamente ai Servizi di conservazione dei documenti informatici, ulteriori descrizioni sono contenute nel Manuale del servizio di conservazione allegato al presente Contratto (Allegato C).

3.7. Il CONSERVATORE non assume alcuna responsabilità per il mancato rispetto di tempistiche regolate dalla legge, in relazione alla tipologia documentale conservata, dovuto a ritardi o inadempienze imputabili all'ENTE o comunque non causate dal CONSERVATORE.

3.8. Gli archivi di conservazione sono presso server situati in strutture idonee e controllate e sono resi disponibili all'ENTE con le modalità indicate nel Manuale del servizio di conservazione (Allegato C).

3.9. Nel caso di risoluzione e/o di cessazione degli effetti del presente Contratto, per qualsiasi causa intervenuta, il CONSERVATORE si impegna a garantire la restituzione all'ENTE dell'archivio di conservazione contenente tutti i documenti informatici forniti dall'ENTE, secondo i termini e nei modi di cui all'art. 20.

3.10. L'ENTE ha facoltà di richiedere in ogni momento, in costanza di Contratto, la cancellazione dei documenti conservati, a meno che non sia intervenuto un contrario ordine da parte di un'Autorità pubblica. La restituzione degli archivi conservati avverrà secondo quanto previsto dal successivo all'art. 20 del presente Contratto.

3.11. Il CONSERVATORE si riserva il diritto di modificare le modalità di fornitura dei Servizi del presente Contratto qualora, a seguito di modifiche legislative, la corretta erogazione dei Servizi dovesse comportare nuovi e più onerosi costi, come specificato all'art. 13.

4 Descrizione delle Attività prestate dal Partner

4.1. Le Attività prestate dal PARTNER comprendono:

- la gestione amministrativa del rapporto contrattuale tra le Parti;
- la gestione delle richieste di attivazione o disattivazione dei Servizi e delle Attività del presente Contratto;
- l'implementazione delle procedure software di interfacciamento tra gli applicativi del PARTNER in uso presso l'Ente e gli Applicativi di ENERJ;
- l'assistenza all'ENTE nella predisposizione e nell'invio del pacchetto di versamento al Conservatore e allineamento alle logiche di integrazione definite da ENERJ nella generazione di flussi di dati e documenti da trasmettere agli Applicativi di ENERJ per l'espletamento dei Servizi di conservazione;
- la gestione dell'help-desk di primo livello;
- la gestione dell'affidamento a ENERJ delle problematiche non risolvibili dal primo livello;
- la fornitura di consulenza e formazione specializzata per l'aggiornamento delle competenze dell'ENTE relativamente alla formazione e all'inoltro del pacchetto di versamento;
- la consulenza archivistica e l'assistenza per la stesura del manuale della conservazione dell'ENTE.

5 Licenza d'uso degli Applicativi

5.1. Con il presente Contratto, ENERJ concede all'ENTE a titolo oneroso una licenza d'uso non esclusiva e non trasferibile degli Applicativi dei quali è legittimo titolare, attribuendogli quindi la facoltà d'uso degli stessi ai fini dell'utilizzo dei Servizi oggetto del presente Contratto.

5.2. La licenza d'uso degli Applicativi rilasciata con il presente Contratto autorizza l'ENTE a utilizzare gli stessi Applicativi soltanto nei modi previsti dal presente Contratto e negli Allegati. In ogni caso gli Applicativi rimangono di esclusiva proprietà di ENERJ.

6 Controllo e accettazione dei documenti da conservare

6.1. Al fine di garantire la corretta erogazione dei Servizi e nel rispetto di quanto previsto dallo standard ISO 14721:2012 (Open Archival Information System - OAIS) adottato dal CONSERVATORE, l'ENTE si impegna ad osservare le modalità di trasmissione dei documenti specificamente descritte nell'MCD01 (Piano di conservazione) che regolerà tempi e modalità relativi al versamento in conservazione dei documenti dell'ENTE.

6.2. I Servizi sono prestati da ENERJ solo a seguito di accettazione, effettuata anche con procedure automatizzate, dei dati e dei documenti inviati dall'ENTE. Sono accettati esclusivamente i dati e i documenti inviati con le modalità, nei formati e nelle tempistiche concordate con l'ENTE e indicate nel Manuale del servizio di conservazione e nel Piano di conservazione allegati al presente Contratto.

6.3. Il CONSERVATORE, ricevuto il flusso di documenti da conservare (sotto forma di uno o più Pacchetti di versamento formati dall'ENTE, eventualmente anche con il supporto del PARTNER) ne controlla la conformità in base alle caratteristiche citate e, in caso di esito positivo, restituisce all'ENTE un Rapporto di versamento contenente l'impronta del Pacchetto di versamento acquisito e la data e l'ora dell'acquisizione.

6.4. Il Rapporto di versamento inviato dal CONSERVATORE, oltre agli elementi indicati contiene altresì l'hash dei singoli documenti versati in conservazione dall'ENTE e relativi a ogni Pacchetto di versamento formato dall'ENTE e dallo stesso trasmesso al CONSERVATORE.

6.5. In caso di esito negativo del suddetto controllo, il CONSERVATORE comunica, secondo le tempistiche concordate nell'MCD01, le difformità riscontrate e, quindi, l'impossibilità di procedere correttamente alla conservazione. È onere dell'ENTE inviare un nuovo Pacchetto di versamento conforme a quanto previsto dal Manuale del servizio di conservazione e dal Piano di conservazione allegati al presente Contratto.

6.6. Gli strumenti di controllo e verifica, ove utilizzati, sono completamente automatizzati e non permettono in alcun modo di conoscere il contenuto dei documenti versati in conservazione, né di verificarne eventualmente la loro correttezza sostanziale. Per tale motivo, il CONSERVATORE declina ogni responsabilità relativa al contenuto dei documenti conservati.

6.7. Resta inteso che ogni altro adempimento richiesto dalla Legge in conseguenza dell'adozione di modalità digitali di formazione, gestione e conservazione della propria documentazione, ivi compreso l'eventuale assolvimento di tributi e la richiesta di autorizzazioni alle sovrintendenze dei beni culturali competenti, si intende totalmente a carico dell'ENTE.

7 Redazione del manuale della conservazione

7.1. L'ENTE prende atto e accetta che i Servizi sono erogati in conformità a quanto previsto dal Piano di conservazione (MCD01) e dal Manuale del servizio di conservazione (Allegato C), già trasmesso all'Agenzia per l'Italia digitale ai fini dell'accreditamento di ENERJ; pertanto l'ENTE si impegna ad adottare, anche con l'assistenza del PARTNER, un proprio Manuale della conservazione che non sia in contrasto con quanto previsto nel citato Allegato C.

7.2. Il PARTNER si rende disponibile ad assistere e consigliare l'ENTE nella predisposizione del proprio Manuale della conservazione, previsto dall'art. 8 del DPCM 3 dicembre 2013, in modo da assicurarne anche il coordinamento con quanto previsto dal Piano di conservazione (MCD01) e dal Manuale del servizio di conservazione (Allegato C) del CONSERVATORE.

8 Obblighi e responsabilità del CONSERVATORE

8.1. Il CONSERVATORE si impegna ad erogare i Servizi a regola d'arte, in modo continuativo e professionale, con le caratteristiche indicate negli Allegati.

8.2. Al fine di assicurare la corretta erogazione dei Servizi oggetto del presente Contratto, il CONSERVATORE si impegna a:

- a) garantire l'impiego di metodologie aggiornate per la gestione degli strumenti hardware e software necessari alla realizzazione dei Servizi oggetto del presente Contratto assicurandone precisione, tempestività e sicurezza;
- b) erogare i Servizi mediante personale qualificato e dotato delle necessarie competenze, in modo continuativo e professionale nel rispetto degli standard di livello più alto del settore e dichiara che, per la fornitura degli stessi, utilizzerà metodi già sperimentati, avvalendosi, se del caso, anche dell'opera di terzi;
- c) assicurare la manutenzione dei suoi Applicativi utilizzati per l'erogazione dei Servizi, nonché il ripristino delle funzionalità degli stessi in caso di malfunzionamenti;
- d) gestire i dati e i documenti informatici dell'ENTE, oggetto dei Servizi, adottando opportune misure di sicurezza informatica, logiche e fisiche, anche secondo quanto previsto dall'art. 15 del presente Contratto e adottando le opportune misure organizzative e tecniche per evitare il verificarsi di divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, riproduzioni dei dati o duplicazioni di banche dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge;
- e) garantire la corretta custodia dei documenti conservati secondo la normativa vigente e a tal fine dichiara di aver stipulato la polizza assicurativa richiesta per i conservatori accreditati dall'Agenzia per l'Italia Digitale sui rischi industriali derivanti dalle attività di gestione, conservazione e custodia di dati e documenti elettronici atti a risarcire i danni che potrebbero essere causati all'ENTE;
- f) effettuare un corretto trattamento dei dati personali di titolarità dell'ENTE ai sensi della normativa vigente (Regolamento europeo 679/2016 e d.lgs. 196/03) e nei modi e termini previsti dall'art. 15 del presente Contratto.

8.3. Il CONSERVATORE assicura la costante manutenzione degli Applicativi messi a disposizione ai sensi

del presente Contratto, così da garantire nel tempo la fruibilità dei Servizi all'ENTE. La manutenzione prevede:

- la manutenzione correttiva, che comprende le attività atte a far fronte alle eventuali situazioni di malfunzionamento ascrivibili alle fasi di sviluppo e modifica dei Servizi;
- la manutenzione adattativa, che comprende le attività atte ad aggiornare i Servizi alla luce di nuove disposizioni di legge o di sviluppi tecnologici, gestionali o operativi;
- la manutenzione evolutiva, che comprende le attività (pianificate di anno in anno dal CONSERVATORE) atte ad effettuare i miglioramenti e gli adattamenti dei Servizi esistenti che comportano sostanziali modifiche alla loro struttura; la manutenzione evolutiva non comprende la riprogettazione delle procedure e le variazioni strutturali e gestionali derivanti dalle modificazioni dei propri sistemi e apparati, anche procedurali, poste in essere dall'ENTE in costanza di rapporto.

9 Obblighi e responsabilità del PARTNER

9.1. Il PARTNER si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto delle Attività a regola d'arte, in modo continuativo e professionale, con le caratteristiche indicate all'art. 4.

9.2. Al fine di assicurare la corretta esecuzione delle Attività oggetto del presente Contratto, il PARTNER si impegna a:

- a) garantire l'impiego di metodologie aggiornate per la gestione degli strumenti software eventualmente necessari all'esecuzione delle Attività oggetto del presente Contratto assicurandone precisione, tempestività e sicurezza;
- b) eseguire le Attività mediante personale qualificato e dotato delle necessarie competenze, in modo continuativo e professionale nel rispetto degli standard di livello più alto del settore;
- c) gestire i dati e i documenti informatici dell'ENTE, oggetto delle Attività, adottando opportune misure di sicurezza informatica, logiche e fisiche, anche secondo quanto previsto dall'art. 15 del presente Contratto e adottando le opportune misure organizzative e tecniche per evitare il verificarsi di divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, riproduzioni dei dati o duplicazioni di banche dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge;
- d) effettuare un corretto trattamento dei dati personali di titolarità dell'ENTE ai sensi della normativa vigente (Regolamento europeo 679/2016 e d.lgs. 196/03) e nei modi e termini previsti dall'art. 15 del presente Contratto.

10 Obblighi e responsabilità dell'ENTE

10.1. L'ENTE si impegna a mettere il CONSERVATORE e il PARTNER nelle condizioni di svolgere correttamente e a regola d'arte i Servizi e le Attività di rispettiva competenza, nonché a mettere a disposizione degli stessi i documenti in modo accurato e completo, secondo quanto previsto negli Allegati al presente Contratto.

10.2. L'ENTE è responsabile in via esclusiva dei dati comunque trattati attraverso l'utilizzo dei Servizi e delle Attività; l'ENTE stesso, infatti, rimane Titolare del trattamento di tutti i dati personali che elabora

attraverso gli Applicativi e l'utilizzo dei Servizi e delle Attività.

10.3. L'ENTE deve adottare ogni e qualsiasi misura di sicurezza richiesta dalla legge, che sia idonea a garantire la protezione e la sicurezza, fisica e logica, dei propri documenti, dati e/o informazioni e, più in generale, del proprio sistema informatico.

10.4. L'ENTE si impegna a fornire tutte le informazioni necessarie per permettere la corretta esecuzione dei Servizi di conservazione dei documenti informatici e a rendere disponibili al CONSERVATORE i documenti in modo accurato e completo, secondo quanto previsto negli Allegati di cui al presente Contratto, nonché a mantenere adeguati livelli di aggiornamento e di manutenzione delle apparecchiature tecnologiche necessarie per l'accesso ai Servizi, anche in relazione ad eventuali evoluzioni dei programmi e dei software. L'ENTE dovrà garantire un'adeguata connettività al fine di trasmettere al CONSERVATORE i dati e i documenti.

10.5. L'ENTE si obbliga ad effettuare le attività di controllo e verifica preventiva dei dati e dei documenti contenuti nel Pacchetto di versamento e della loro conformità alle tempistiche e alle modalità stabilite nel Piano di conservazione (MCD01).

10.6. L'ENTE si obbliga infine a conservare correttamente le credenziali di sicurezza per l'accesso ai Servizi, a renderle accessibili unicamente a personale specificamente autorizzato e adeguatamente formato, nonché a comunicare prontamente al CONSERVATORE l'eventuale furto o smarrimento delle stesse.

10.7. L'ENTE, più in generale, si impegna ad utilizzare i Servizi nei termini convenuti, nonché ad adoperarsi per assicurare il rispetto, da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti e/o incaricati a qualunque titolo, delle presenti condizioni contrattuali.

10.8. Fermo restando ogni altro obbligo posto dalla legge o dal Contratto, l'ENTE si impegna altresì a operare in conformità alle disposizioni normative a tutela di programmi, dati, sistemi informatici, comunicazioni informatiche e telematiche.

10.9. È fatto divieto di utilizzare i Servizi al fine di depositare, conservare, inviare, pubblicare, trasmettere e/o condividere dati, applicazioni o documenti informatici che:

- siano in contrasto o violino diritti di proprietà intellettuale, segreti commerciali, marchi, brevetti o altri diritti di proprietà di terzi;
- abbiano contenuti diffamatori, calunniosi o minacciosi;
- contengano materiale pornografico, osceno o comunque contrario alla pubblica morale;
- contengano virus, worm, trojan horse o, comunque, altre caratteristiche di contaminazione o distruttive;
- in ogni caso, siano in contrasto alle disposizioni normative e/o regolamentari applicabili.

11 Esclusioni e limitazioni di responsabilità

11.1. L'ENTE prende atto e accetta che il CONSERVATORE, anche ai sensi di quanto previsto dagli artt. 14, 15, 16 del decreto legislativo del 9 aprile 2003 n. 70, non ha alcun obbligo di sorveglianza sui documenti e sui dati che sono memorizzati, visualizzati o condivisi a mezzo dei Servizi e, pertanto, non ha alcun obbligo di monitoraggio o di esame degli stessi. Il CONSERVATORE, ai sensi di quanto previsto nell'art. 17 del sopra citato decreto legislativo, è sottoposto agli obblighi di informazione ivi previsti e si riserva altresì di sospendere i Servizi, ovvero di impedire l'accesso ai documenti e/o ai dati conservati mediante i propri

Applicativi, qualora venga a conoscenza di una violazione di quanto sopra previsto e/o venga avanzata espressa richiesta in tal senso da un organo giurisdizionale o amministrativo competente in materia in base alle norme vigenti.

11.2. Salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge, in nessun caso il CONSERVATORE risponderà di interruzione, sospensione, malfunzionamento o ritardo nell'erogazione dei Servizi oggetto del presente Contratto, causati da caso fortuito o forza maggiore o da cause comunque allo stesso non imputabili come, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- errata utilizzazione o impiego atipico dei Servizi da parte dell'ENTE, ovvero mancato rispetto, da parte di quest'ultimo, di disposizioni di legge o regolamenti;
- malfunzionamento dei sistemi informatici dell'ENTE;
- interventi non autorizzati posti in essere da parte dell'ENTE ovvero da terzi non autorizzati dal CONSERVATORE;
- attività di manutenzione o malfunzionamento degli Applicativi conseguenti a eventi fortuiti o forza maggiore;
- documenti e metadati trasmessi dall'ENTE con contenuti non accurati, non corretti o non completi o di scarsa qualità;
- situazioni oggettivamente al di fuori del controllo e delle possibilità di intervento del CONSERVATORE, quali, sempre in via meramente esemplificativa e non esaustiva, la discontinuità o l'interruzione dell'energia elettrica o delle linee di comunicazione dati, non dipendenti dagli impianti del CONSERVATORE;
- intercettazione, perdita o alterazione di dati nel corso della trasmissione dei medesimi sulle reti di telecomunicazioni non gestite dal CONSERVATORE;
- ogni altro evento non prevedibile e dipendente da fatti naturali o di terzi quali scioperi (anche aziendali), catastrofi naturali, alluvioni, fulmini, incendi, sommosse, etc.

11.3. Salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge, il CONSERVATORE non assume alcuna responsabilità per i danni, diretti o indiretti, subiti dall'ENTE o da terzi in relazione al presente Contratto o alle prestazioni in esso previste.

11.4. Salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge, il CONSERVATORE non assume alcuna obbligazione oltre a quelle previste dal presente Contratto e non presta alcuna garanzia in merito alle prestazioni rese o dovute in base allo stesso, anche per quanto attiene ai risultati di tali prestazioni o alla loro rispondenza a uno specifico scopo.

11.5. Il CONSERVATORE non assume alcuna responsabilità per il mancato rispetto di tempistiche regolate dalla legge in relazione alla tipologia documentale conservata, dovuto a ritardi o inadempienze imputabili all'ENTE o comunque non causate dal CONSERVATORE.

11.6. Le Parti si danno reciprocamente atto che il CONSERVATORE non ha alcun potere in relazione alla determinazione del contenuto dei documenti oggetto dei Servizi di cui al presente Contratto; il CONSERVATORE, inoltre, ha a disposizione esclusivamente strumenti di verifica formale in grado di garantire la mera corrispondenza tra quanto ricevuto e quanto conservato. Il CONSERVATORE, quindi, non

ha alcun modo di conoscere o modificare il contenuto dei documenti oggetto dei Servizi, né di verificarne eventualmente la correttezza formale e sostanziale. Pertanto, il CONSERVATORE non potrà essere ritenuto responsabile di alcuna conseguenza pregiudizievole, di carattere penale, civile o fiscale, in cui dovesse incorrere l'ENTE in ragione dei dati forniti e del contenuto (illegale, erroneo e/o incompleto) dei documenti oggetto dei Servizi.

11.7. L'ENTE prende atto e accetta che in nessun caso il CONSERVATORE può essere ritenuto responsabile della non corretta erogazione dei Servizi di conservazione dovuta, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, alla mancata o non corretta esecuzione delle Attività da parte del PARTNER. Pertanto, nessuna richiesta potrà mai essere avanzata da parte dell'ENTE o di terzi nei confronti del CONSERVATORE per qualsiasi danno arrecato direttamente o indirettamente dal PARTNER e derivante dalla mancata o non corretta esecuzione delle Attività di competenza di quest'ultimo.

12 Corrispettivi e condizioni economiche

12.1. L'erogazione dei Servizi e delle Attività è a titolo oneroso: i corrispettivi per i Servizi erogati e le Attività eseguite, nonché la periodicità di fatturazione sono indicati nel documento di Condizioni Generali che l'ENTE ha sottoscritto con il PARTNER, in particolar modo nell'allegato economico (Allegato B).

12.2. Ai fini di una maggiore semplificazione nella gestione amministrativa e contabile dei rapporti economici derivanti dal presente Contratto, la fatturazione dei corrispettivi nei confronti dell'ENTE sia per i Servizi del CONSERVATORE, sia per le Attività del PARTNER è effettuata da quest'ultimo in base alle condizioni definite nell'Allegato economico che il PARTNER sottopone annualmente all'ENTE.

12.3. Con cadenza annuale, il CONSERVATORE e il PARTNER hanno facoltà, senza necessità di accettazione da parte dell'ENTE, di incrementare i canoni e i prezzi dei servizi offerti in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività verificatosi nell'anno solare precedente.

13 Condizioni per le eventuali modifiche al Contratto, ai Servizi o alle Attività

13.1. Al fine di garantire l'efficienza e la sicurezza dei Servizi, e considerata la costante evoluzione tecnologica e normativa che caratterizza i Servizi e le Attività oggetto del presente Contratto, il CONSERVATORE e il PARTNER si riservano la facoltà di modificare unilateralmente gli stessi Servizi e Attività e le relative condizioni, anche economiche, del presente Contratto e degli Allegati, dandone un congruo preavviso alle altre Parti. A seguito della suddetta modifica unilaterale, l'ENTE ha a disposizione 30 giorni per recedere dal Contratto. Trascorso tale termine, le variazioni sono da ritenersi accettate dall'ENTE, fatto salvo il diritto di recesso ai sensi dell'art. 18.

13.2. In caso di superamento delle soglie di utilizzo dei Servizi previste nel Piano di conservazione (MCD01), le condizioni per l'eventuale prosecuzione dei Servizi sono definite nell'Allegato economico che il PARTNER sottopone annualmente all'Ente (Allegato A). In caso di prosecuzione dei Servizi, saranno addebitati all'ENTE i costi relativi alla differenza di canone con la soglia di utilizzo immediatamente superiore, così come previsto nell'Allegato A che il PARTNER sottopone annualmente all'Ente.

14 Durata e decorrenza

14.1. Gli effetti del presente Contratto decorrono dalla data di sottoscrizione del presente Contratto e fino al termine concordato e definito con il PARTNER.

14.2. Allo scadere di tale termine l'ENTE avrà la facoltà di rinnovare con il PARTNER la fornitura dei Servizi oggetto del presente Contratto mantenendo pertanto i documenti informatici conservati presso il CONSERVATORE.

14.3. In mancanza di tale rinnovo, allo scadere del Contratto il CONSERVATORE procederà alla restituzione all'ENTE dei documenti oggetto dei Servizi di conservazione, nelle modalità descritte all'art. 20.

15 Riservatezza dei dati e delle informazioni

15.1. Tutti i dati e le informazioni concernenti le Parti, la loro organizzazione e/o la loro Direzione e/o i loro dipendenti, collaboratori, clienti e fornitori, appresi, comunicati o comunque nella loro disponibilità, saranno considerati riservati e come tali saranno trattati nel rispetto del Regolamento europeo 679/2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196; in ogni modo della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali; tali dati resteranno comunque di proprietà e/o nella titolarità del rispettivo interessato/titolare

15.2. Le Parti si impegnano a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità di tali dati ed informazioni e dovranno proteggere detti dati e informazioni mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme agli scopi di cui al presente Contratto oltre a quanto già specificatamente previsto nel Contratto stesso o nei suoi Allegati in materia di misure di sicurezza fisica e logica.

15.3. Ciascuna Parte potrà trattare i dati dell'altra al solo fine e nei limiti di quanto strettamente necessario per l'esecuzione del Contratto. Entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del Contratto, le Parti individueranno e comunicheranno vicendevolmente un responsabile ai fini del trattamento dei dati, che fungerà da interlocutore tra loro, e dovranno comunicarne per iscritto all'altra Parte il nominativo.

15.4. Le Parti, inoltre, garantiscono di aver adottato – anche in ragione degli adempimenti di cui, in particolare, al presente Contratto – le specifiche cautele previste per l'amministratore di sistema ai sensi del Provvedimento del Garante del 27 novembre 2008 (Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema) e del 25 giugno 2009 (che ha parzialmente innovato, con modifiche, il provvedimento del 27 novembre 2008).

15.5. Le informazioni ottenute da una Parte, sia in fase precontrattuale prima della stipula del Contratto, sia nel corso dell'esecuzione del Contratto stesso, e che riguardino le altre Parti o loro clienti o fornitori o utenti, saranno considerate riservate e non potranno essere comunicate a terzi. Ciascuna Parte, salvo quanto ulteriormente previsto da altri articoli del presente Contratto, dovrà proteggere tali informazioni con strumenti quanto meno uguali a quelli utilizzati per la protezione delle proprie informazioni riservate, oppure, nel caso di impossibilità di riscontro comparativo, con la massima cura.

15.6. In deroga a quanto al precedente capoverso, ciascuna Parte potrà comunicare le informazioni concernenti il Contratto a propri consulenti, revisori ed altri incaricati, nonché nell'ambito di trattative concernenti la cessione di rami d'azienda o altri contratti che richiedano l'acquisizione delle relative

informazioni, previa comunicazione fra le Parti.

15.7. Per la comunicazione dei dati e delle informazioni nei casi sopra citati le Parti si impegnano ad acquisire, ognuno per proprio conto, dal soggetto a cui sono comunicati i dati e le informazioni, analogo obbligo di riservatezza.

15.8. Le Parti potranno comunicare liberamente soltanto quelle informazioni che siano di pubblico dominio per atto legittimo, ovvero la cui comunicazione sia stata autorizzata per iscritto dalla Parte alla quale le informazioni si riferiscono, oppure ancora delle quali sia imposta la comunicazione in conseguenza di disposizioni di pubblica autorità o di legge o che siano legittimamente trasmesse alla Parte da soggetti terzi, i quali le abbiano a loro volta ottenute legittimamente e senza vincolo di confidenzialità.

15.9. Alla cessazione del Contratto, ciascuna Parte dovrà restituire alle altre tutti i dati, documenti e informazioni ricevuti nell'ambito del presente Contratto o comunque posseduti ai fini dell'esecuzione della stessa e/o a distruggerne tutte le copie e record dietro richiesta scritta dell'altra parte, con verbalizzazione delle relative attività di distruzione.

15.10. Gli obblighi di riservatezza dei dati e delle informazioni relativi al presente Contratto dovranno essere osservati anche successivamente alla cessazione, per qualsiasi motivo, del medesimo Contratto salvo diverso accordo tra le Parti.

15.11. Qualunque violazione, da una delle Parti, delle obbligazioni di riservatezza che precedono comporta il risarcimento di tutti i danni che dovessero prodursi nei confronti dei terzi e nei confronti delle altre Parti, per quanto attiene al risarcimento del costo delle attività (azioni pubblicitarie, ecc.) che le stesse riterranno, a loro insindacabile giudizio, di dover svolgere per contrastare gli effetti di perdita di immagine derivanti dalla divulgazione non autorizzata dei dati, nonché in relazione al danno economico per perdita di affari generato da fughe di notizie, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

15.12. L'ENTE garantisce che tutti gli obblighi di riservatezza in questo articolo disciplinati saranno adempiuti anche da ciascuno dei propri dipendenti e/o collaboratori, i quali saranno debitamente informati e tenuti, in base alle istruzioni impartite da ciascuna Parte, a trattare i dati acquisiti nell'esercizio delle mansioni/attività loro assegnate, e/o altrimenti conosciuti, con la massima cura, diligenza, riservatezza e, comunque, al solo fine di svolgere ogni attività e/o operazione necessaria per l'esecuzione del Contratto, assicurando il rispetto degli impegni a tal fine assunti.

15.13. Qualunque violazione degli obblighi di riservatezza assunti potrà costituire causa di risoluzione del Contratto, e di qualunque altro accordo o contratto esistente tra le Parti, fatta comunque sempre salva la facoltà di una Parte di richiedere all'altra il risarcimento degli eventuali danni.

15.14. Ai fini di cui all'art. 28 del Regolamento europeo 679/2016 l'ENTE conferisce a ENERJ, che accetta, i compiti e le istruzioni necessarie ad eseguire le operazioni di trattamento nell'ambito del presente Contratto, nel rispetto delle regole e dei principi di cui al Regolamento europeo 679/2016 e del corretto trattamento dei dati personali. In particolare, il CONSERVATORE si impegna al rispetto delle previsioni contrattuali e assumerà, per mezzo di apposita nomina allegata al presente Contratto (Allegato C), il ruolo di responsabile del trattamento dei dati, così come previsto dal richiamato Regolamento europeo.

15.15. Ai fini di cui all'art. 29 d.lgs. 196/03 e ai sensi dell'art. 6, comma 8, del DPCM 3 dicembre 2013, l'ENTE conferisce al ENERJ, che accetta, i compiti e le istruzioni necessarie ad eseguire le operazioni di trattamento nell'ambito del presente Contratto, nel rispetto delle regole e dei principi di cui al d.lgs. 196/2003

(Codice privacy) e del corretto trattamento dei dati personali. In particolare, il CONSERVATORE si impegna al rispetto delle previsioni contrattuali e assumerà, per mezzo di apposita nomina allegata al presente Contratto (Allegato C), il ruolo di responsabile esterno del trattamento dei dati, così come previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

16. Proprietà intellettuale

16.1. L'infrastruttura informatica e di sistema necessaria per l'erogazione dei Servizi, gli Applicativi e la relativa documentazione, concessi in uso non esclusivo all'ENTE, rimangono di esclusiva proprietà del CONSERVATORE e/o dei suoi fornitori. È, pertanto, fatto espresso divieto all'ENTE di distribuirli al pubblico, ovvero di cederli a sua volta o, comunque, di consentirne l'uso da parte di terzi, sia a titolo oneroso che gratuito.

17. Cessione del Contratto

17.1. Il CONSERVATORE e il PARTNER si impegnano a non cedere a terzi o a sub-appaltare, in tutto o in parte, il presente Contratto senza la preventiva autorizzazione scritta dell'ENTE.

18. Recesso

18.1. Le PARTI hanno facoltà di recedere dal presente Contratto con un preavviso di almeno tre mesi da intimarsi alle altre Parti a mezzo di raccomandata A/R o posta elettronica certificata agli indirizzi di cui all'art. 24 del presente Contratto.

18.2. Qualora l'ENTE receda dal presente Contratto, per motivi diversi dalla mancata accettazione delle modifiche unilaterali proposte dal CONSERVATORE e/o dal PARTNER ai sensi dell'art. 13 e prima dello scadere dello stesso, rimane comunque tenuto a corrispondere l'intera quota economica di pertinenza anche per il periodo contrattuale dei Servizi non goduti a titolo di penale rescissoria.

19. Clausola risolutiva espressa

19.1. Il Contratto può essere risolto dall'ENTE o dal CONSERVATORE ai sensi dell'art. 1456 c.c. a mezzo di raccomandata A/R o posta elettronica certificata da inviarsi alle controparti con preavviso di 15 giorni al verificarsi delle seguenti condizioni:

- in caso di violazione degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 15;
- nel caso in cui l'ENTE si renda parte attiva in tentativi di violazione dei sistemi informatici del CONSERVATORE;
- in caso di inadempimento ad una o più delle obbligazioni previste dagli artt. 8 e 10 del presente Contratto.

19.2. Nel caso di risoluzione per causa del CONSERVATORE, lo stesso si impegna a rimborsare all'ENTE i corrispettivi per i Servizi non utilizzati.

19.3. La risoluzione del Contratto implica la cessazione anche senza preavviso dei Servizi forniti; tale cessazione non comporta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del presente Contratto, la distruzione immediata dei dati e dei documenti conservati ai sensi del presente Contratto.

20. Cessazione degli effetti del Contratto e restituzione dei dati

20.1 In caso di cessazione degli effetti del presente Contratto, a qualsiasi causa imputabile, il CONSERVATORE attiverà il proprio piano di cessazione dei servizi di conservazione garantendo all'ENTE la completa restituzione del proprio archivio di conservazione.

20.2 Nello specifico, per i 30 giorni successivi alla data di cessazione il CONSERVATORE renderà disponibile una funzione di download dei dati dell'Ente che dovranno essere da questo acquisiti senza ulteriori oneri per il CONSERVATORE.

20.3 Su richiesta dell'ENTE, il CONSERVATORE si rende anche disponibile, dietro pagamento dei corrispettivi da quantificare in offerta separata e successiva, a fornire supporto tecnico per il download dei dati e dei documenti archiviati e conservati in esecuzione dei Servizi, al fine di facilitarne l'ordinato trasferimento ad altro sistema di conservazione realizzato presso l'ENTE o presso altro soggetto da questi indicato.

20.4 Qualora l'ENTE non si attivi per concordare una modalità di restituzione dei propri dati o non abbia effettuato il download dei propri documenti, trascorsi i 30gg previsti il CONSERVATORE provvederà, salvo richiesta esplicita di loro cancellazione da parte dell'ENTE, a mantenerli archiviati presso i propri sistemi per un anno al 25% dei canoni in essere. Trascorso questo ulteriore anno i dati saranno definitivamente cancellati dal sistema del CONSERVATORE.

20.5 L'ENTE riconosce e accetta di non poter avanzare alcuna richiesta di risarcimento danni nei confronti del CONSERVATORE a seguito di quanto specificato nei commi precedenti.

20.6 Al fine di garantire la piena interoperabilità dei documenti conservati, il CONSERVATORE si impegna a restituire i documenti in Pacchetti di distribuzione coincidenti con i Pacchetti di archiviazione, così come previsto dalle regole tecniche di cui al DPCM 3 dicembre 2013.

21. Sospensione dei Servizi

21.1. Il CONSERVATORE ha facoltà di sospendere, senza preavviso, l'erogazione dei Servizi qualora si verifichi una delle seguenti fattispecie:

- a) l'ENTE sia in una condizione di insolvenza rispetto ai termini del presente Contratto. In questo caso la riattivazione dei Servizi è subordinata alla regolarizzazione della sua posizione nei confronti del CONSERVATORE;
- b) richiesta avanzata da parte di qualche autorità pubblica e relativa alla violazione di norme e/o regolamenti vigenti nello Stato italiano;
- c) interruzione dei Servizi per cause imprevedibili e non imputabili allo stesso CONSERVATORE;
- d) non accessibilità ai Servizi per mancata connettività dell'ENTE.

21.2. Per “sospensione” dei Servizi si intende l'impossibilità temporanea di usufruire dei Servizi oggetto del presente Contratto attraverso qualsiasi mezzo di telecomunicazione.

21.3. Durante il periodo di sospensione e fino al termine dello stesso, l'ENTE è tenuto a pagare un corrispettivo per il mantenimento dei Servizi.

21.4. L'ENTE riconosce e accetta di non poter avanzare alcuna richiesta di risarcimento danni nei confronti del CONSERVATORE a seguito di quanto specificato nei commi precedenti.

22. Cessazione dei Servizi

22.1. Per “cessazione” dei Servizi si intende l'impossibilità totale e definitiva di usufruire dei Servizi oggetto del presente Contratto attraverso qualsiasi mezzo di telecomunicazione a seguito di recesso o risoluzione o naturale scadenza del presente Contratto.

22.2. Dalla cessazione dei Servizi l'ENTE avrà diritto alla sola restituzione dei documenti conservati e alla loro successiva cancellazione, ai sensi del precedente art. 20 del presente Contratto.

22.3. L'ENTE riconosce e accetta di non poter avanzare alcuna richiesta di risarcimento danni nei confronti del CONSERVATORE a seguito di quanto specificato nei commi precedenti.

23. Verifiche e ispezioni

23.1. L'ENTE ha facoltà di verificare, attraverso il suo Responsabile della conservazione o altro soggetto da questi delegato, la regolare esecuzione dei Servizi. L'ENTE può inoltre effettuare ispezioni per verificare la qualità dei Servizi resi, previa comunicazione al CONSERVATORE delle generalità del personale incaricato per l'espletamento delle suddette verifiche; tale comunicazione deve essere trasmessa per iscritto al CONSERVATORE agli indirizzi indicati all'art. 24, con un preavviso di almeno 15 giorni. Le attività di verifica non dovranno in alcun modo interferire o rallentare il normale svolgimento delle attività lavorative del CONSERVATORE.

24. Comunicazione tra le Parti

24.1. Ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, le Parti eleggono il proprio domicilio presso la propria sede indicata in testata.

24.2. Le Parti convengono di nominare ciascuna un proprio referente che avrà il compito di rappresentarle nelle attività di gestione e coordinamento necessarie per l'espletamento dei Servizi e delle Attività oggetto delle presenti condizioni contrattuali.

24.3. Le comunicazioni spedite a mezzo raccomandata a/r avranno effetto dal momento del ricevimento, mentre quelle inviate a mezzo fax o posta elettronica certificata avranno effetto dal momento della ricezione (esito positivo dell'invio tramite fax o ricevuta di ricezione). Le comunicazioni trasmesse via e-mail semplice avranno effetto soltanto se seguite da e-mail che ne confermano l'avvenuta ricezione, e ciascuna parte si obbliga ad inviare immediatamente la conferma di avvenuta ricezione nel momento in cui il messaggio è pervenuto.

24.4. Le Parti si obbligano a comunicare, nel corso della vigenza del presente Contratto, ogni variazione dei rispettivi indirizzi. In caso di mancata comunicazione della variazione, tutte le comunicazioni che saranno effettuate in base ai vecchi recapiti avranno piena efficacia e validità.

25. Tracciabilità finanziaria

25.1 Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore dell’Amministrazione in indirizzo, il PARTNER e il CONSERVATORE dichiarano che gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti nell’ambito delle commesse pubbliche sono i seguenti:

PARTNER:

| | | |
|---------------------------|-------------|--------------------------------|
| Unicredit SPA | UNCRITMMOTO | IT75M 02008 11758 000030051175 |
| BANCA INTESA S.PAOLO | BCITITMM | IT38A 03069 01856 100000000806 |
| Monte dei Paschi di Siena | PASCITM1TNX | IT88E 01030 01800 000061129177 |

ENERJ:

| | | |
|--------------------------|-------------|--------------------------------|
| Banca Monte Paschi Siena | PASCITM1C69 | IT98Y 01030 59650 000010041450 |
|--------------------------|-------------|--------------------------------|

25.2 Il PARTNER e il CONSERVATORE evidenziano che le persone delegate ad operare su tale/i conto/i sono rispettivamente:

Per PARTNER:

MARCO PODINI

Presidente Consiglio di Amministrazione:

CODICE FISCALE: PDNMRC66H05A952A nato a Bolzano il 05/06/1966 e residente in Bolzano

FABIO MELONI

Amministratore Delegato:

CODICE FISCALE: MLNFBA71P21H501T nato a ROMA il 21/09/1971 e residente a ROMA

MARCO RAOSS

Direttore Finanziario:

CODICE FISCALE: RSSMRC64R01H612L nato a Rovereto il 01/10/1964 e residente in Valle Laghi (TN)

Per ENERJ:

GIOVANNI AULETTA

Presidente del Consiglio di Amministrazione e Rappresentante Legale:

CODICE FISCALE: LTTGNN46T16L781B, nato a Verona il 16/12/1946 e residente a VERONA

FERDINANDO AULETTA

Consigliere delegato:

CODICE FISCALE: LTTFDN74H08L781Z, nato a Verona il 08/06/1974 e residente a San Pietro in Cariano (VR)

25.3. Il PARTNER e il CONSERVATORE utilizzeranno per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche i conti correnti dedicati sopra indicati, comprese le transazioni verso i propri subcontraenti.

25.4. Il PARTNER e il CONSERVATORE si impegnano a comunicare qualsiasi ulteriore conto corrente intenderanno utilizzare nonché le persone delegate ad operare su di esso.

26. Clausole finali

26.1. Il presente Contratto sostituisce, per i Servizi in esso richiamati, ogni altra intesa, anche verbale, tra le Parti e costituisce l'unico esistente in relazione alle materie in esso trattate.

26.2. L'eventuale tolleranza all'inadempimento di una Parte non può in alcun modo essere considerata come rinuncia delle altre Parti ai diritti derivanti dal presente Contratto.



26.3. L'eventuale nullità e/o inefficacia e/o annullamento di una delle clausole di Contratto non inficia la validità dello stesso, né delle ulteriori clausole ad esso applicabili.

Data, Luogo ,.....

| ENTE | PARTNER | CONSERVATORE |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | |
| Firmato digitalmente | Firmato digitalmente | Firmato digitalmente |

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 c.c. e 1342 c.c, le Parti si danno reciprocamente atto e dichiarano di approvare specificamente le clausole di cui agli artt. 8 (Obblighi e responsabilità del CONSERVATORE), 9 (Obblighi e responsabilità del PARTNER), 10 (Obblighi e responsabilità dell'ENTE), 11 (Esclusioni e limitazioni di responsabilità), 13 (Condizioni per le eventuali modifiche al Contratto, ai Servizi o alle Attività), 18 (Recesso), 19 (Clausola risolutiva espressa), 20 (Cessazione degli effetti del Contratto e restituzione dei dati), 21 (Sospensione dei Servizi), 22 (Cessazione dei Servizi).

| ENTE | PARTNER | CONSERVATORE |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | |
| Firmato digitalmente | Firmato digitalmente | Firmato digitalmente |

| | | |
|---|-----------------------|---|
|  | Contratto di servizio |  |
|---|-----------------------|---|

ALLEGATI

- Allegato B: Prospetto delle condizioni economiche fornito dal PARTNER
- Allegato C: Manuale del servizio di conservazione (disponibile in AGID - Conservatori accreditati)
- Allegato D: Nomina a Responsabile del trattamento dei dati

Il Piano di Conservazione (MCD01) sarà inviato a seguito della sottoscrizione del presente contratto.

ALLEGATO 'B'

SERVIZI DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA

| Comune di TERRANUOVA BRACCIOLINI | |
|---|------------|
| Anni 2021 - 2022 - 2023 - 2024 | |
| CANONI DI MANUTENZIONE | |
| AREA - MODULO | IMPORTO |
| CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA ENERJ | |
| Canone anno 2021 - tenuta volumi/Conservazione - fino a 20.000 doc/anno | € 2.686,42 |
| Canone anno 2022 - tenuta volumi/Conservazione - fino a 20.000 doc/anno | € 2.686,42 |
| Canone anno2023 - tenuta volumi/Conservazione - fino a 20.000 doc/anno | € 2.686,42 |
| Canone anno 2024 - tenuta volumi/Conservazione - fino a 20.000 doc/anno | € 2.686,42 |

Gli importi si intendono IVA esclusa

Fatturazione:

Anno 2021: alla comunicazione di accettazione del contratto

Anno 2022: a Gennaio 2022

Anno 2023: a Gennaio 2023

Anno 2024: a Gennaio 2024

Data, timbro e firma del Cliente